CASSAZIONE.net

M

ORIGINALE

14107 / 2011

Oggetto

Azione di responsabilità a seguito della morte di un insegnante in servizio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRANCESCO TRIFONE - Presidente -

Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Consigliere -

Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO - Consigliere -

Dott. PAOLO D'ALESSANDRO - Rel. Consigliere -

Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO - Consigliere -

R.G.N. 11913/2009

Cron. 14107

Rep. 6073

Ud. 19/05/2011

PU

ha pronunciato la seguente

contributo unificato

SENTENZA

sul ricorso 11913-2009 proposto da:

COMUNE TERLIZZI [redacted], in persona del Sindaco pro tempore ing. [redacted], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NIZZA 53, presso lo studio dell'avvocato FABIO CAIAFFA, rappresentato e difeso dagli avvocati GIANNINI GIOVANNI, CONTI UMBERTO giusta mandato in calce al ricorso;

2011

1381

- *ricorrente* -

contro

[redacted], [redacted]

[redacted], [redacted],

CASSAZIONE.net

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COSTANTINO MORIN N. 6, presso lo studio dell'avvocato DI ROSA LUCIO, rappresentati e difesi dall'avvocato PIACENTE VITO giusta delega in calce al controricorso;

MINISTERO STUDI UNIVERSITA' RICERCA SCIENTIFICA , in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli Uffici dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difeso per legge.

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 282/2008 della CORTE D'APPELLO di BARI, Terza Sezione civile, emessa il 13/02/2008, depositata il 18/03/2008; R.G.N. 575/2004.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/05/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D'ALESSANDRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. COSTANTINO FUCCI che ha concluso per rigetto.

CASSAZIONE.net

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Comune di Terlizzi propone ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato, in solido con il MUIR, al pagamento della somma di € 310.000,00, oltre rivalutazione ed interessi, in favore di [redacted], a titolo di risarcimento del danno per la morte di [redacted], coniuge di [redacted], insegnante di ruolo di scuola materna, avvenuta il 22/1/91 per arresto cardiaco in corso di servizio.

Resistono con controricorso tanto [redacted] quanto il MUIR.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo, sotto il profilo della violazione di legge (art 360, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente lamenta il vizio di ultrapetizione, assumendo che gli attori non avrebbero mai formulato una domanda di risarcimento danni per responsabilità extracontrattuale nei suoi confronti.

1.1.- Il primo motivo è infondato, per l'assorbente considerazione che il giudice – che nella specie ha configurato una azione di responsabilità extracontrattuale - ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un *nomen juris* eventualmente diverso da quello indicato dalle parti, purché non sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio tra le parti (Cass. 17 luglio 1997, n. 15925).

2.- Con il secondo motivo il ricorrente, sotto il profilo della violazione di legge, chiede, nel quesito di diritto *ex* art. 366-*bis*, se esso Comune "può essere condannato (e quindi considerato legittimato passivo) al risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali per il decesso di una insegnante dipendente MIUR in base ad una domanda di natura contrattuale, fondata sull'art. 2087 c.c.; ed in subordine, qualora fosse qualificata come extracontrattuale la domanda, se può rinvenirsi il fatto colposo nella violazione dell'art. 7 della L. 444/68".

2.1.- Il secondo motivo è infondato.

Premessa la ammissibilità, in tema di protezione dell'integrità psico-fisica del lavoratore, del concorso tra la azione

CASSAZIONE.net

ex art. 2087 cod. civ. e l'azione ex art. 2043 (Cass. 24 febbraio 2006, n. 4184), va considerato che il Comune è obbligato, dall'art. 7 della legge 18 marzo 1968, n. 444, a curare la manutenzione degli edifici adibiti a scuola materna e che tale obbligo, di natura pubblicistica, incide sul diritto primario alla salute (art. 32 Cost.) di coloro che l'immobile sono tenuti a frequentare come docenti, discenti o personale comunque dipendente dal MUIR. Ne discende la responsabilità del Comune per la violazione di tale diritto in conseguenza del proprio inadempimento, una volta che in fatto sia stato accertato il nesso causale tra detto inadempimento ed il fatto dannoso.

3.- Con il terzo motivo il Comune ricorrente, sotto il profilo della violazione dell'art. 2697 cod. civ., lamenta il difetto di prova riguardo al nesso di causalità tra le condizioni ambientali di espletamento dell'attività lavorativa e l'evento morte.

3.1.- Il terzo motivo è inammissibile, in quanto il vizio lamentato, sostanziandosi in un difetto di motivazione, avrebbe dovuto semmai farsi valere con riferimento all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ.

4.- Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 40 e 41 cod. pen., chiedendo nel quesito di diritto se il giudice "possa attribuire nella produzione dell'evento esclusiva efficienza causale alla insalubrità dei locali ove si è svolta l'attività lavorativa, anche in presenza di una conclamata grave patologia cardiaca (idonea anche da sola a produrre la stessa causa di morte)".

4.1.- Anche il quarto motivo è inammissibile, in quanto il vizio lamentato, sostanziandosi in un vizio di motivazione, avrebbe dovuto semmai farsi valere con riferimento all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ.

5.- Il Comune ricorrente, con il quinto motivo, lamenta il vizio di ultrapetizione in relazione alla liquidazione del danno morale.

5.1.- Il quinto motivo è infondato.

Come riportato in sentenza, gli appellanti incidentali hanno reiterato in sede di gravame tutte le richieste risarcitorie che si ricollegano a "responsabilità extracontrattuale dei convenuti, da cui consegue il diritto al risarcimento dei danni morali e patrimoniali subiti dalla defunta [redacted] e dagli istanti come ontologicamente specificati in citazione, e riformulati in sede di conclusioni". Non sussiste, dunque, alcuna

CASSAZIONE.net

ultrapetizione da parte del giudice di appello.

6.- Il Comune ricorrente, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, censura con il sesto motivo la sentenza impugnata quanto al riconoscimento del danno biologico *iure hereditatis* e del danno patrimoniale.

6.1.- Quanto al danno biologico *iure hereditatis* il mezzo è infondato, in quanto il rigetto dell'appello del Comune sul punto è motivato con la circostanza (non contestata) che "la sig.ra [redacted] non decedette all'istante senza maturare il diritto al risarcimento da trasferire agli eredi, ma subì un progressivo deterioramento delle sue condizioni di salute e, dunque, tale danno va collegato alla lunga durata della malattia e alla progressiva sofferenza sino alla morte per un apprezzabile lasso di tempo".

Il sesto motivo è peraltro infondato anche quanto al danno patrimoniale.

Il ricorrente sostiene che gli attori non avrebbero provato il contributo economico della loro congiunta al patrimonio familiare.

Al riguardo va considerato che la valutazione equitativa del danno (quale quella compiuta nella specie dal giudice di merito), in quanto inevitabilmente caratterizzata da un certo grado di approssimatività, è suscettibile di rilievi in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio della motivazione, solo se difetti totalmente la giustificazione che quella statuizione sorregge, o macroscopicamente si discosti dai dati di comune esperienza, o sia radicalmente contraddittoria (Cass. 26 gennaio 2010, n. 1529).

Nella specie il giudice di merito, considerando che un terzo del reddito della [redacted] sarebbe stato destinato ai bisogni della famiglia, non si è discostato da dati di comune esperienza, tenuto conto – come si legge in sentenza – "delle esigenze personali del percettore del reddito in relazione al tenore di vita, all'educazione, all'istruzione, alla posizione sociale ed all'età al momento del decesso". Né, d'altro canto, compete al giudice di legittimità (trattandosi di questione di merito) valutare se fosse congrua, in relazione alle condizioni di salute della [redacted] una previsione di attività lavorativa di dieci anni.

7.- Con il settimo motivo il Comune lamenta il vizio di ultrapetizione in relazione alla condanna (che si assume non richiesta) alla rifusione

CASSAZIONE.net

delle spese di CTU, svolta in primo grado.

7.1.- Il mezzo è infondato. La parziale riforma della sentenza di primo grado, in senso favorevole agli attori, giustifica infatti una modifica, anche d'ufficio, del regolamento delle spese del grado, anche riguardo alla CTU.

8.- Conclusivamente, il ricorso va rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese quanto ai [redacted], liquidate in € 6.200, di cui € 6.000 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge, apparendo invece equo disporre la compensazione nei confronti del MUIR.

P Q M

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese nei confronti dei [redacted] liquidate in € 6.200, di cui € 6.000 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge; spese compensate nei confronti del MUIR.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile, il 19 maggio 2011.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario
Innocenza BATTISTA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 27 GIU. 2011
Il Funzionario Giudiziario
Innocenza BATTISTA